







## SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER IL RIUSO DELLA PROCEDURA CID

		IKA	
(d	li seguito Amminist	trazione concedente) rappresentata da	con sede legale in
	, C.F	e P.IVA;	
e			
	(di seguito Ammi	nistrazione richiedente) rappresentata	da con sede legale
in	C.F	e P.IVA	
congiuntamente le	"parti"		

### VISTI

- l'art. 15 delle Legge 241/90 e s.m.i. che riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- l'articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m, della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dall'articolo 176 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni" contenente l'indicazione di criteri tecnici ed operativi per gestire il processo di acquisizione di programmi informatici, fra cui il riuso;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i ed in particolare
  i suoi artt. 68 e 69 che prevedono l'obbligo di messa a disposizione in riuso delle soluzioni e dei programmi informatici di cui siano titolari le Pubbliche Amministrazioni, realizzati su specifiche

indicazioni del committente pubblico, con il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta - e l'art. 14 per quanto concerne il ruolo di promotrici del processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa delle Regioni;

Alla luce di quanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

# ART.1. Premesse. Procedura oggetto del riuso

Le premesse richiamate nel presente atto costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Procedura oggetto del riuso è la procedura C.I.D. (Centro informazione disabili) meglio esplicitata nella documentazione allegata (A2.1 -A2.2 – A2.3 – A2.4 – A2.7 – A2.8 – A3.2 – A3.3 – A3.4 – A3.5 – A4.6 – A5.1 – A.5.2) .

### ART.2. Oggetto

L'Amministrazione concedente cede all'Amministrazione utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, l'oggetto del riuso completo della relativa documentazione tecnico-funzionale.

## ART.3. Titolarità dell'oggetto del riuso

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico dell'oggetto del riuso rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione concedente.

L'Amministrazione utilizzatrice prende atto e s'impegna a rispettare il fatto che la procedura è protetta da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

# ART.4. Responsabilità

L'amministrazione concedente garantisce che l'oggetto del riuso consegnati sono di sua titolarità o nella sua piena disponibilità e manleva e tiene indenne l'Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nell'eventualità in cui terzi dovessero vantare un qualche diritto, a qualsiasi titolo, e di qualunque natura sull'oggetto del riuso.

L'Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche e effettuate sotto il profilo tecnico, funzionaleorganizzativo ed economico - di ben conoscere le procedure, i software, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali nonché dipendenze e componenti e di ritenere, sulla base di tali verifiche, che l'oggetto del riuso è idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle eventuali personalizzazioni e/o adeguamenti che si rendono necessarie.

L'Amministrazione utilizzatrice solleva il concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione o i terzi, dovessero subirne nell'utilizzo.

L'utilizzatore assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti della procedura oggetto di riuso. In tali circostanze, l'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne il concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Resta in ogni caso inteso che l'amministrazione concedente non potrà essere in alcun modo considerata responsabile qualora l'amministrazione utilizzatrice dovessero, nonostante l'attività e gli esiti positivi dell'analisi tecnico-economica dell'oggetto del riuso, non essere soddisfatta del medesimo in quanto non corrispondente, anche solo parzialmente, alle esigenze a monte della richiesta di riuso stessa.

## Art. 5. MODIFICHE INTEGRAZIONI. NUOVE VERSIONI DELL'OGGETTO DEL RIUSO

L'Amministrazione utilizzatrice è consapevole che gli oneri relativi alle necessarie attività di attuazione amministrativa, installazione, di configurazione e/o di adattamento dell'oggetto del riuso sono a suo totale carico.

Le parti concordano fin da ora che qualora uno dei componenti applicativi dell'oggetto del riuso venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, dette modifiche e/o

integrazioni saranno concesse in riuso all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto, così come ogni una nuova versione dell'oggetto del riuso, risultato delle modifiche e/o integrazioni apportate all'oggetto del presente accordo.

Resta naturalmente inteso che qualora le modifica e/o le integrazione apportate dall'Amministrazione utilizzatrice presentino le caratteristiche di opera nuova in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

#### Art. 7. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Le parti si impegnano altresì ad operare nel rispetto delle norme stabilite a tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto del trattamento dei dati personali previsto dal D.lgs. 196/03 come s.m.i. e dal recente Regolamento Europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (in sintesi GDPR) ed a provvedere a tutti gli adempimenti ivi contemplati.

#### Art. 8.CONSEGNA DEL CODICE SORGENTE E DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione concedente s'impegna a consegnare all'Amministrazione utilizzatrice il codice sorgente della parte informatica e l'ulteriore documentazione alla sottoscrizione della presente convenzione.

## ART.9. Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, Il comma, del DPR n.634 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche.

La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

#### ART.10. Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni che sottoscrivono la presente Convenzione, si opererà per la loro conciliazione in via amichevole.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile e in ogni caso, Per ogni eventuale controversia da risolversi in via giudiziaria, il Foro competente è determinato ai sensi del combinato/disposto degli art. 25 c.p.c.

## Art. 11. Durata

Amministrazione concedente

La presente convenzione scadrà Letto, confermato e sottoscritto.	e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti per
Amministrazione utilizzatrice	